

P.G. 529451/2021

A tutti i Direttori di Direzione
A tutti i Direttori di Area
A tutti i Direttori di Progetto

e p.c.

Al Direttore Generale
Dott. Christian Malangone

Al Direttore Operativo
Dott.ssa Carmela Francesca

Al Vice Segretario Generale Vicario
Dott.ssa Mariangela Zaccaria

Al Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Elisa Borrelli

Oggetto: Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)” Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 468 del 16 giugno 2021, breve nota a commento .

Con la presente si rende noto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 468 del 16 giugno 2021, ha fornito puntuali indicazioni in materia di contributi, di cui si tratteggiano i concetti salienti.

La deliberazione sopra richiamata, che si allega alla presente, fa seguito ad alcune richieste di parere indirizzate all’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’anno 2020 e relative all’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Più in particolare, l’art. 26, comma 1, del richiamato D.lgs. 33/2013 pone l’obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'*articolo 12¹ della legge 7 agosto 1990, n. 241*, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono

¹ L’art. 12 della legge 241/1990 prevede che “*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*”.

attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Ne consegue, dunque, l'obbligo di pubblicare non solo leggi e regolamenti che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, ma anche gli atti di carattere amministrativo generale redatti in attuazione delle previsioni regolamentari o di legge volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati, oltre che le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali.

Come ovvio, la *ratio* posta a fondamento della superiore previsione è quella di dare trasparenza:

- ai criteri (di cui all'art. 12 della legge 241/1990), che guidano la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei beneficiari;
- all'imparzialità delle scelte compiute;
- al perseguimento in concreto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e del buon uso delle risorse pubbliche.

Il comma 2 del richiamato art. 26 prevede altresì la obbligatoria pubblicazione, pena la relativa inefficacia, degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ove il relativo importo sia superiore a mille euro.

L'art. 27 chiarisce che la pubblicazione degli atti di cui all'art. 26, da effettuarsi nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" in formato tabellare aperto, deve comprendere:

- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Orbene, la deliberazione in oggetto puntualizza che, *“dato lo stretto collegamento tra l'art. 27 - che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione devono possedere - e la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa, pari a euro mille nel corso dell'anno solare*

a favore del medesimo beneficiario, **va esclusa la pubblicazione (di cui al citato comma 2 dell'art. 26) degli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari**".

A titolo esemplificativo, tra gli atti da pubblicare "devono ricomprendersi i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato)", con esclusione invece degli atti di concessione riferiti ai servizi o prestazioni che - come detto - non consistono in erogazioni di denaro o di finanziamento non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.

L'obbligo di pubblicazione, come già evidenziato, sussiste solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario nel corso dell'intero anno solare **sia superiore a mille euro.**

La individuazione di una soglia al di sotto della quale non sussiste alcun obbligo di pubblicità nasce dalla esigenza di evitare il proliferare di pubblicazione di atti concessori di contributi/sussidi/ausili anche di modestissima entità e di evitare, dunque, l'attuazione di una trasparenza "opaca". La pubblicazione di qualunque contributo, a prescindere dal suo valore, potrebbe infatti disorientare l'utente per la abnormità numerica di dati pubblicati, distogliendolo dalle informazioni di maggiore interesse che rischierebbero di confondersi con altre di scarso rilievo.

E' conseguentemente superato il precedente orientamento espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle delibere n. 59 del 15 luglio 2013 e n. 618 del 26 giugno 2019 che, per definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013, prevedevano che "nei casi in cui l'elemento prestazionale che costituisce l'oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013".

La deliberazione - giova ribadirlo - chiarisce che le erogazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 26, **devono essere chiaramente e direttamente quantificabili in termini economico-monetari, dovendo sussistere la possibilità di verificare che abbiano un importo superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario.**

L'Autorità, con la deliberazione in esame, fornisce poi alcune esemplificazioni di obblighi di pubblicazione afferenti alle concessioni in argomento, di alcune delle quali in questa sede si reputa utile dare evidenza, attesa la loro rilevanza e interesse.

CONCESSIONI DI IMMOBILI PUBBLICI

L'Autorità ha valutato che gli atti di disposizione di immobili pubblici, ancorché non consistano in erogazioni di denaro o di sussidi direttamente e chiaramente monetizzabili, possono costituire un vantaggio di natura economica per i soggetti nei cui confronti sono effettuati.

Al riguardo, l'Autorità distingue tra:

- il caso in cui l'amministrazione decida con un atto dispositivo di carattere generale di assegnare un immobile del proprio patrimonio disponibile. Nel rammentare che i beni del patrimonio disponibile sono assoggettati alle regole e agli schemi negoziali del diritto civile, l'ANAC ritiene che in tali casi, l'amministrazione è tenuta a pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 1, l'atto di carattere generale che enuclea i criteri e le modalità di assegnazione degli immobili, con esclusione invece dei singoli atti/negozi con cui viene assegnato il bene medesimo, ai sensi del comma 2 dell'art. 26;
- il caso in cui il bene che l'amministrazione intende concedere rientri nel demanio o nel patrimonio indisponibile e sia servente alla prestazione di un servizio alla collettività. In simili ipotesi si configura una concessione di servizi, atteso che l'utilizzo del bene si estrinseca nell'esercizio di un servizio pubblico, in cui assume rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un canone, ma anche l'attività di gestione del concessionario. Le citate concessioni di servizi non rientrano nell'ambito di applicazione delle misure di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 ma sono invece riconducibili all'art. 37 "*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" del d.lgs. 33/2013.

Ferme le superiori indicazioni circa gli obblighi di pubblicazione, l'Autorità ricorda, poi, che esistono altre previsioni che si occupano di pubblicità degli atti inerenti ai beni patrimoniali. Ed infatti, le Amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza sugli immobili e sul loro patrimonio ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 33/2013, rubricato "*Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*".

La norma - la cui finalità è quella di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali - impone ad ogni amministrazione di rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto, pubblicando le informazioni identificative degli immobili, rese sulla base dei dati catastali, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) a canone sostenibile sono assegnati in locazione, a seguito della relativa procedura, a condizioni economiche favorevoli, a cittadini con redditi bassi o in condizioni socio - economiche svantaggiate o di disagio abitativo.

È indubbio che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica riconoscano un vantaggio in senso lato a coloro che ne fruiscono, sotto forma di agevolazione e di risparmio, anche se sfuggono ad una quantificazione in termini economici.

L'Autorità ritiene che queste agevolazioni siano soggette alle sole misure di trasparenza del comma 1 dell'art. 26 e non anche a quelle di cui al comma 2 (atti della procedura di assegnazione con cui si individua il soggetto/soggetti beneficiari degli alloggi). Parimenti non vanno pubblicati i dati previsti dall'articolo 27 relativi ai soggetti beneficiari.

SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI

Con riferimento alle assegnazioni ai servizi educativi riguardanti bambini ricompresi nella fascia di età da 0 a 6 anni e consistenti, dunque, nelle prestazioni connesse al servizio Nido e/o Spazio Bambini a quelle della Scuola dell'infanzia, l'Autorità, pur riconoscendo che le stesse si traducono nel riconoscimento di un vantaggio in senso lato ai bambini (e alle famiglie che per loro ne fanno richiesta) chiarisce che sfuggono ad una quantificazione in termini prettamente economici monetari.

Ne consegue l'obbligo di pubblicare solo i criteri e le modalità di erogazione (comma 1 art. 26) e non anche - ai sensi dell'art. 26, comma 2, e dell'art. 27 - le graduatorie di assegnazione del beneficio.

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari di sussidi/ausili, aiuti economici/contributi, l'amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi degli stessi ove rivelatori di una condizione di disagio economico-sociale (comma 4 dell'art. 26).

In tali ipotesi *“le amministrazioni possono valutare di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri dalle stesse individuati che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi”*.

A tal proposito, appare utile far menzione del recente provvedimento sanzionatorio del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 22 luglio scorso (che pure si allega in copia alla presente), relativo ad una fattispecie nella quale un cittadino - con riferimento ad una graduatoria di destinatari di buoni scuola - aveva lamentato la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte della Regione Lombardia.

Nello specifico, Regione Lombardia aveva ritenuto di pubblicare, tra l'altro, il reddito ISEE dei destinatari del predetto buono. La circostanza veniva dal segnalante ritenuta lesiva del diritto alla riservatezza, atteso che la pubblicazione del valore ISEE avrebbe disvelato le condizioni socio-economiche dei percettori del buono in argomento.

Pur a fronte delle articolate memorie difensive di Regione Lombardia, all'esito dell'attività istruttoria, il Garante ha tuttavia ritenuto che: *“il divieto previsto dall'art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 di diffondere per finalità di trasparenza dati identificativi di soggetti beneficiari di contributi economici da cui si possa desumere informazioni relative «alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» è «un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale» (cfr. parte prima, par. 9.e)”*.

Secondo il Garante: *“la diffusione dei dati identificativi di studenti beneficiari di contributi economici (per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure per l'erogazione di borse di studio) unitamente alla circostanza che gli stessi siano possessori di un ISEE non superiore a euro 15.748,78 (requisito per essere ammessi al beneficio economico)” non è “conforme al divieto di diffusione per finalità di trasparenza dei dati identificativi di soggetti beneficiari di contributi economici da cui si possa desumere informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» previsto dall'art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, in quanto idonea in ogni caso a far conoscere a un pubblico generalizzato la particolare situazione economica della famiglia dello studente associata al relativo un ISEE non particolarmente alto. Inoltre, in ogni caso, la diffusione delle informazioni relative all'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee dei soggetti interessati è del tutto sproporzionata rispetto alla finalità di trasparenza prevista dalla disciplina di settore, in quanto i dati diffusi non sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati in violazione del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD; Linee guida del Garante in materia di trasparenza, parte prima, par. 9.e)”*.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

L'Autorità ha cura di precisare che:

- nel caso di concorso di più soggetti alla formazione del provvedimento finale, la pubblicazione deve avvenire a cura dell'amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento di concessione finale;

- qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale **non debbono essere sostituite** ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni;
- **non rientrano** tra i provvedimenti oggetto di pubblicazione **gli atti contabili di impegno e di liquidazione** di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili;
- con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, comma 1, qualora i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari siano contenuti nella normativa di settore, dovrà essere pubblicata la normativa di riferimento e gli eventuali atti adottati dalle amministrazioni di declinazione di tali criteri. In un'ottica di semplificazione, le amministrazioni possono adempiere a tale obbligo **mediante un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito, o ad altro sito web, in cui è pubblicata la normativa contenente criteri;**
- con riferimento agli obblighi contenuti all'art. 26, comma 2, e all'art. 27, la pubblicazione degli atti, documenti e informazioni sopra identificati è organizzata in un unico elenco per ogni anno.

DURATA DELLA PUBBLICAZIONE

Come noto, l'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che salvo specifiche eccezioni espressamente previste, i dati/documenti previsti nel decreto trasparenza siano pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a quando gli atti pubblicati producono i loro effetti.

RESPONSABILITÀ

L'Autorità, da ultimo, richiama l'attenzione circa i profili di responsabilità cui si va incontro nel caso di mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, rammentando che, in tali casi, si applica la previsione normativa di cui all'art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Ai sensi di tale norma, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (con la decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Le superiori forme di responsabilità non operano nel caso in cui il responsabile della pubblicazione riesca a provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Nel rinviare alla lettura della citata delibera, si confida nella divulgazione della presente ai rispettivi uffici.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua

Il Dirigente Referente
Dott.ssa Mariangela Zaccaria



DELIBERA n. 468 del 16 giugno 2021

Oggetto

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*".

Riferimenti normativi

Articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Parole chiave

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari - vantaggi economici - erogazioni non quantificabili in termini economici/monetari - prestazioni - natura assistenziale - servizi - criteri e modalità - provvedimenti

Massima

Al fine di garantire la trasparenza dell'attività, le amministrazioni pubblicano, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano sia i sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati che le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali. In un'ottica di semplificazione, la pubblicazione di cui al comma 1 si può effettuare, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti dal citato comma 1 siano già eventualmente pubblicati.

Dato lo stretto collegamento tra l'art. 27 - che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione devono possedere - e la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa, pari a euro mille nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario all'art. 26, co. 2, va esclusa la pubblicazione ai sensi del citato comma 2 degli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.

Sono quindi oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 26, solo gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.

E' superato l'orientamento espresso dall'Autorità nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 secondo cui, nei casi in cui l'elemento prestazionale che costituisce l'oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

E' confermato l'orientamento dell'Autorità secondo cui sono da ritenersi escluse dall'applicazione degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) connessi alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, tutelato dall'art. 32 Cost.



Spetta in ogni caso alle amministrazioni valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario nei termini sopra esposti.

Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari, l'amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi degli stessi ove rivelatori di una condizione di disagio economico-sociale (comma 4 dell'art. 26). In tali ipotesi le amministrazioni possono valutare di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri dalle stesse individuati che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi.

Vista

la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e, in particolare, l'art. 1, co. 16, che considera le concessioni e le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati come procedimenti amministrativi a rischio di corruzione;

Visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, gli artt. 26 *"Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati"* e 27 *"Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari"*;

Visto

il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'art. 3, *"Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis"* che ha inciso anche sull'ambito applicativo degli artt. 26 e 27, e l'art. 23 *"Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013"*;

Vista

la delibera ANAC n. 59 del 15 luglio 2013 recante *"Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)"*;

Vista

la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"* e, in particolare, il § 1 sull'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e il § 5.7. sugli artt. 26 e 27 nonché l'Allegato 1) alla stessa delibera *"Elenco degli obblighi di pubblicazione"*;

Vista

la delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* e, in particolare, quanto precisato nell'Allegato 1) in merito all'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista

la delibera ANAC n. 618 del 26 giugno 2019 recante *"Assoggettabilità agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 dei provvedimenti di concessione di "prestazioni integrative" rilasciati nell'ambito del Progetto INPS "Home Care Premium 2017"*;



Vista

la nota prot. 45887/2019 con cui l'Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione (UVMAC) ha rilevato, tra l'altro, il ricorrere di irregolarità aventi carattere sistematico e/o la sussistenza di disfunzioni nell'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 241/1990 relativamente ai provvedimenti delle amministrazioni con cui si attribuiscono vantaggi economici;

Considerata

la diversa natura dei provvedimenti che le amministrazioni pubblicano ai sensi degli artt. 26 e 27 nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali, riscontrata dall'Ufficio Vigilanza sugli Obblighi di Trasparenza (UVOT) nello svolgimento della propria attività di vigilanza;

Valutata

l'opportunità, alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 97/2016 sull'ambito applicativo degli artt. 26 e 27 e degli indirizzi interpretativi espressi dall'Autorità nell'attività consultiva sull'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, di intervenire con la presente delibera per superare la delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)" e la delibera numero 618 del 26 giugno 2019 recante "Assoggettabilità agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 dei provvedimenti di concessione di "prestazioni integrative" rilasciati nell'ambito del Progetto INPS "Home Care Premium 2017".

Vista

la decisione adottata dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 16.12.2020 di predisporre un atto a carattere generale al fine di fornire chiarimenti sull'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista

l'approvazione preliminare dello schema di delibera in oggetto e la decisione assunta dal Consiglio nell'adunanza del 16 marzo 2021 di sottoporla a consultazione pubblica per un periodo di trenta giorni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni ulteriore osservazione ed elemento utile per la versione definitiva della delibera;

Viste e considerate

le osservazioni pervenute,

Delibera

Considerato in fatto

L'Autorità ha ricevuto nel corso del 2020 alcune richieste di parere relative all'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Si tratta di richieste relative a specifiche tipologie di provvedimenti, alcuni dei quali emanati alla luce della emergenza da COVID-19, da parte delle amministrazioni e di altri soggetti privati egualmente tenuti alla trasparenza sull'attività di pubblico interesse da essi svolta.

A ciò si aggiunga che il d.lgs. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha introdotto alcune modifiche al d.lgs. 33/2013. In particolare, il decreto ha inciso sull'ambito soggettivo di applicazione dell'intera disciplina sulla trasparenza nonché sul comma 3 dell'art. 26 facendo venir meno la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di concessione di importo superiore a mille euro.



Le istanze di chiarimenti e le modifiche normative di cui si è detto hanno offerto all'Autorità l'occasione per rivisitare le considerazioni espresse con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*". Tale delibera ha rappresentato il primo atto di carattere generale redatto da ANAC sull'applicazione delle citate norme.

Con il presente provvedimento, l'Autorità intende, pertanto, dare nuove indicazioni di carattere generale per l'applicazione della disciplina della trasparenza agli atti di concessione di benefici economici comunque denominati che sostituiscono gli orientamenti ad oggi espressi nella delibera 59/2013.

Considerato in diritto

1. Sull'ambito soggettivo di applicazione

L'ambito soggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è ora disciplinato dall'art. 2-bis del richiamato decreto n. 33/2013. Esso ricomprende, al comma 1, tra i destinatari delle citate disposizioni, tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

La norma impone l'applicazione della medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le p.a., "*in quanto compatibile*", anche agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico, alle associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013).

Rientrano nell'ambito applicativo degli artt. 26 e 27 anche le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici, tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni "*in quanto compatibile*" e "*limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*" (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

Con riferimento ai soggetti elencati nei commi 2 e 3, si rammenta che l'Autorità ha già avuto modo di chiarire che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente (cfr. delibera 1310/2016, § 1.). Si ricorda, in ogni caso, che, con riferimento agli obblighi di pubblicazione indicati agli artt. 26 e 27, nell'Allegato 1) della delibera n. 1134/2017, l'Autorità ha precisato che essi trovano applicazione agli enti pubblici economici, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società a partecipazione pubblica e agli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.

2. Sull'ambito oggettivo di applicazione

L'ambito oggettivo di applicazione, ovvero quel che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, è indicato sia all'art. 26 che all'art. 27 del d.lgs. 33/2013.

L'art. 26 disciplina due distinti obblighi di pubblicazione.

Il comma 1 dispone la pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Il comma 2 prevede, invece, la pubblicazione degli atti di concessione dei benefici superiori a mille euro nel corso dell'anno solare nei confronti di un unico beneficiario.



L'art. 27 precisa poi gli elementi informativi che devono necessariamente essere pubblicati. In particolare:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico elargito;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il *link* al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 co. 2, costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti e, pertanto, deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

L'obbligo di pubblicazione sussiste solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario nel corso dell'anno solare sia superiore a mille euro. Il legislatore, al fine di evitare l'effetto di una trasparenza "opaca" determinata dalla numerosità dei dati pubblicati, ha, infatti, individuato una soglia di rilevanza economica degli atti da pubblicare ai sensi dell'art. 26, co. 2.

Alla luce delle richieste pervenute dalle amministrazioni e degli approfondimenti svolti, l'Autorità ritiene che l'ambito oggettivo di applicazione previsto nel comma 1 dell'art. 26 debba essere valutato in modo distinto rispetto a quello descritto nel comma 2 del medesimo articolo.

Tenuto conto di quanto sopra, nelle parti che seguono, ci si sofferma dapprima sul contenuto degli obblighi di pubblicazione degli atti di carattere generali indicati al comma 1 dell'art. 26, per poi esaminare gli obblighi di cui al secondo comma sulla pubblicazione dei singoli atti di concessione di importo superiore a mille euro.

a) Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. 26, co. 1)

L'art. 26 rinvia - per la definizione del proprio ambito oggettivo di applicazione - all'art. 12 "*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*" della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

L'art. 12 richiamato prevede che "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*".

L'interpretazione che la giurisprudenza, amministrativa e contabile, ha dato nel tempo della locuzione "*vantaggio economico*" contenuta all'art. 12 della legge 241/1990 è stata quella di ritenere che si tratti di una attribuzione che migliora la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Nel descrivere le condizioni e i limiti afferenti l'erogazione dei contributi come sopra descritti, la giurisprudenza ha infatti osservato che l'art. 12 riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico e, in particolare, della materia che governa tutti i contributi pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2015; Corte dei conti, Sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016).

L'Autorità ha dovuto affrontare alcune incertezze interpretative legate proprio all'ampio contenuto della norma con riferimento a casi in cui è stato necessario valutare contributi del genere di quelli indicati nell'art. 26 disposti sotto forma di erogazioni di benefici di natura assistenziale in cui l'aspetto prestazionale appariva prevalente rispetto a quello economico-monetario.

Infatti, in alcune occasioni la stessa giurisprudenza ha osservato che vi sono punti di contatto - data la comune finalità di tutela delle fasce più deboli - tra la disciplina di cui all'art. 12 e quella relativa alla materia dei servizi sociali cui si applica la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" che, all'art. 22 "*Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", elenca una serie di interventi che costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi (cfr. Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo del Veneto, nel parere n. 260/2016).



Si pensi, ad esempio, alle prestazioni c.d. integrative, solitamente corrisposte, nell'ambito di progetti quali quello INPS "*Home Care Premium*", tramite *voucher* rilasciati in base al bisogno assistenziale e all'indicatore ISEE del beneficiario per l'acquisto obbligatorio di beni/servizi/prestazioni.

Si considerino anche le assegnazioni, a seguito della relativa procedura, di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) a canone sostenibile a cittadini con redditi bassi, in condizioni socio-economiche svantaggiate o in condizioni di disagio abitativo o anche le concessioni di beni immobili che fanno parte del patrimonio di una amministrazione. Tutte queste assegnazioni riconoscono un vantaggio in senso lato a coloro che ne fruiscono, sotto forma di agevolazione e di risparmio.

Si valuti, ancora, il c.d. sistema integrato di educazione e di istruzione mediante il quale i Comuni garantiscono a tutti i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento secondo una procedura che li assegna, a seconda dell'età, agli asili nido e alle scuole di prima infanzia. Le assegnazioni riconoscono un vantaggio ai bambini e alle loro famiglie sotto forma di servizio educativo. Tale vantaggio sfugge, però, ad una quantificazione in termini prettamente economici.

La soluzione in passato adottata dall'Autorità è stata quella di scindere le erogazioni di denaro o di sussidi direttamente e chiaramente monetizzabili da quelle in cui è prevalente una prestazione, escludendo sicuramente le prestazioni sotto forma di beni e servizi erogate dal SSN. Questo ha comportato la verifica, caso per caso, delle singole fattispecie, al fine di valutare se si dovesse dare prevalenza al profilo dell'erogazione di denaro o a quello prestazionale.

L'Autorità ha ritenuto che, in tutti quei casi in cui l'elemento prestazionale che costituisce l'oggetto della concessione avesse un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si trattasse di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. In questi casi, infatti, il valore del contributo si sostanzialmente in un servizio a favore di soggetti con determinati requisiti.

Tale opzione interpretativa, come meglio evidenziato nel prosieguo, è contenuta in alcuni atti adottati dall'Autorità. Così, nella Delibera numero 618 del 26 giugno 2019 "*Assoggettabilità agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 dei provvedimenti di concessione di "prestazioni integrative"*", l'Autorità ha ritenuto che le prestazioni per finalità socio-assistenziale, che pure comportano un vantaggio per i beneficiari, non dovessero essere ricomprese nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il ragionamento svolto dall'Autorità era incentrato sul fatto che l'elemento prestazionale, nel caso esaminato nella delibera richiamata, avesse un peso maggiore rispetto ad un eventuale ausilio il cui contenuto appariva assai limitato rispetto al valore effettivo della prestazione resa.

In altri termini, il *voucher* – tra l'altro di modesto importo – con cui le prestazioni c.d. integrative per finalità socio-assistenziale citate venivano erogate – non rappresentava tanto un contributo quanto una prestazione di servizio ovvero un contributo di carattere progettuale e personalizzato a favore di soggetti in possesso di alcuni specifici requisiti.

Di conseguenza, l'Autorità ha ritenuto che tale circostanza non fosse idonea a presupporre un obbligo di pubblicità come quello degli artt. 26 e 27.

In tutti i casi sopra riportati, come confermato dalla giurisprudenza richiamata a proposito dell'art. 12 della legge 241/1990, l'amministrazione non opera in assoluta libertà ma è tenuta a rispettare il fondamentale canone di uguaglianza tra cittadini/aspiranti beneficiari evitando ingiustificate discriminazioni, secondo criteri stabiliti nella normativa e negli atti dell'amministrazione. È proprio alla luce di tale principio di uguaglianza che va letta anche la *ratio* del comma 1 dell'art. 26 che è quella di dare trasparenza ai criteri che guidano la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei beneficiari, dell'imparzialità delle scelte, del buon andamento dell'azione amministrativa e del buon uso delle risorse pubbliche.

Rimangono escluse dall'applicazione degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (SSN) in quanto Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Si tratta di servizi erogati alla collettività in forma



diretta e indiretta, connessi alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, tutelato dall'art. 32 Cost.

Tuttavia, in questa sede si rappresenta che l'Autorità, al fine di assicurare la trasparenza con riferimento anche a questa tipologia di prestazioni, ritiene che i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni del SSN possano ricevere adeguata pubblicità ai sensi di altre disposizioni del d.lgs. 33/2013.

In particolare, l'art. 32 "*Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati*" al comma 1 impone alle amministrazioni la pubblicazione della carta dei servizi o di un documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi in termini di impegni assunti nei confronti degli utenti. In questa prospettiva è altamente auspicabile che le amministrazioni diano evidenza dei criteri e delle modalità delle prestazioni erogate per conto del SSN mediante la pubblicazione dei relativi dati nella carta dei servizi.

In aggiunta, occorre ricordare che i dati sui procedimenti amministrativi di erogazione di tali prestazioni devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 35 "*Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*" del d.lgs. 33/2013 (ad es. la descrizione del procedimento, il responsabile dello stesso, la modulistica da allegare all'istanza, il termine per la conclusione del procedimento).

Resta fermo che le amministrazioni possono valutare di pubblicare altri dati e informazioni relative alle prestazioni del SSN sotto la voce "dati ulteriori", ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 33/2013 nel rispetto della protezione dei dati personali eventualmente ivi presenti, previa anonimizzazione degli stessi (co. 3 dell'art. 7-bis del d.lgs. 33/2013).

Fatta tale precisazione per le prestazioni erogate dal SSN, occorre precisare che vanno pubblicati, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, i criteri di distribuzione, non più – come in passato – solo degli aiuti e sovvenzioni consistenti in erogazioni di denaro, ma anche di qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da prestazioni rese da enti pubblici, ivi inclusi quelli di natura assistenziale, che siano diverse e distinte dalle prestazioni del SSN. Le prestazioni di natura assistenziale, infatti, pur non avendo un valore chiaramente quantificabile in termini di controvalore monetario, consentono, comunque, un risparmio economico a favore del beneficiario.

Tale pubblicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, va attuata con riferimento sia agli atti normativi, leggi e regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, che agli atti di carattere amministrativo generale redatti in attuazione delle previsioni regolamentari o di legge.

Del resto, la formulazione dell'art. 26 consente di ricomprendere nel novero degli atti da pubblicare sia gli atti normativi che quelli amministrativi di carattere generale, dato il generico riferimento a quegli "*atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni [..]*".

Come noto, gli atti amministrativi di carattere generale difettano del requisito dell'astrattezza e del carattere dell'innovatività, che sono invece propri degli atti normativi. Rientrano, ad esempio, nel novero degli atti amministrativi generali, il bando di gara o il bando di concorso, atto di una procedura di evidenza pubblica il primo, di un concorso pubblico, il secondo, con il quale viene resa nota l'esistenza della procedura stessa e se ne disciplina lo svolgimento.

In quanto atti amministrativi di rilevanza esterna, essi contengono ed attuano tutte le informazioni previste a livello generale e astratto dalla normativa di riferimento. Sulla base dei bandi/avvisi, una volta ultimata la procedura, viene stilata una graduatoria.

In questo senso, anche agli atti amministrativi generali va garantita la stessa trasparenza degli atti normativi ai sensi del comma 1 dell'art. 26.

Sulle modalità di pubblicazione di tali dati e sulla possibilità, in un'ottica di semplificazione, di pubblicarli mediante collegamento ipertestuale, si veda il § 4 *infra*.

Pertanto, risponde alla logica di garantire la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, la previsione di pubblicare, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, gli atti normativi, leggi e regolamenti, che declinano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, così come gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione dei regolamenti o delle leggi, sia che essi riguardino sussidi, indennizzi, premi, contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati, che prestazioni relative a servizi pubblici,



caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali. In molti casi, come quello degli alloggi E.R.P. o dei servizi educativi per i più piccoli da ultimo citati, è la legge che di per sé detta una disciplina speciale e puntuale che regola le procedure di assegnazione, scandendone i passaggi, e che indica i criteri principali di individuazione dei beneficiari che, poi, ogni amministrazione declina nei propri bandi.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi superato l'orientamento espresso in passato dall'Autorità per definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 nelle citate Delibere numero 59 del 15 luglio 2013 recante "*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*" e numero 618 del 26 giugno 2019 recante "*Assoggettabilità agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 dei provvedimenti di concessione di "prestazioni integrative"*".

Giova da ultimo evidenziare che quella delle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni di qualunque genere è area individuata dallo stesso legislatore come a rischio corruttivo (cfr. art. 1, co. 16, lett. c), l. 190/2012). E', infatti, una delle quattro aree espressamente individuate dalla legge, oltre a quella delle autorizzazioni e concessioni, procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi procedure di selezione del personale.

Ciò implica che le amministrazioni sono certamente tenute a presidiare tale area introducendo nei propri PTPCT misure volte a mitigare il rischio di fenomeni corruttivi. In questa prospettiva, l'Autorità auspica che le amministrazioni prevedano, per i procedimenti che attengono a quest'area, un'attività di monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali secondo quanto previsto dall' art. 1, co. 28, della l. 190/2012. La misura consente di far emergere eventuali omissioni e anomalie nonché ritardi e/o interruzioni nella conclusione dei procedimenti che possono essere sintomatici di fenomeni di cattiva amministrazione.

Altre eventuali misure che le amministrazioni possono indicare nei propri PTPCT per presidiare l'area di rischio delle sovvenzioni possono consistere in: controlli incrociati con altre banche dati, al fine di verificare la corrispondenza e la veridicità dei dati pubblicati, oppure la trasparenza degli esiti del monitoraggio che le amministrazioni conducono.

Sotto questo ultimo profilo, stante l'assenza di un obbligo nella normativa vigente di pubblicare i risultati dell'attività di monitoraggio svolta, in una logica di piena trasparenza, si raccomanda alle amministrazioni di valutare la pubblicazione di tali dati come "*dati ulteriori*". Si rammenta che in tal caso esse pubblicano nella sottosezione di 1° livello "*Altri contenuti*" sotto-sezione di 2° livello "*Dati ulteriori*" della sezione "*Amministrazione Trasparente*" a cui si può fare un collegamento ipertestuale dalla stessa sezione in cui sono pubblicati i dati sulle sovvenzioni.

Considerata la delicatezza dell'area in esame per gli interessati, è di fondamentale importanza che le amministrazioni – con riguardo ai citati procedimenti di concessioni ed erogazioni di sovvenzioni di qualunque genere - diano piena attuazione agli obblighi previsti dall'art. 35 "*Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*". In particolare, si ricorda di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento, una serie di informazioni tra cui il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (cfr. art. 35, co. 1, lett. m), d.lgs. 33/2013). Ciò consente di assicurare che i procedimenti, inclusi quelli in esame che comportano un esborso di risorse pubbliche, giungano sempre a conclusione, anche nei casi di assenza o di inerzia dei principali responsabili del procedimento.

b) Pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26, co. 2)

Diverso e peculiare ragionamento occorre, invece, fare in relazione ai dati da pubblicare ai sensi del comma 2 dell'art. 26.

Ad avviso dell'Autorità, con la norma in questione, il legislatore ha inteso fare riferimento ad un ambito più ristretto di atti di concessione di vantaggi economici rispetto a quelli previsti nel comma 1.



Tale disposizione va letta in stretto collegamento sia con l'art. 27 – che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati devono possedere – sia con la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa, pari a euro mille nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario all'art. 26, co. 2.

Le erogazioni ai sensi del 2 comma dell'art. 26 devono, quindi, essere chiaramente e direttamente quantificabili in termini economico-monetari, dovendo sussistere la possibilità di verificare che abbiano un importo superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario. La pubblicazione degli atti di concessione di cui al comma 2 dell'art. 26 è condizione prevista ai fini di efficacia degli atti adottati.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 26 si devono considerare, quindi, tutti gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l'erogazione di vantaggi in denaro. A titolo esemplificativo, devono ricomprendersi i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).

Non si devono invece pubblicare, ai sensi di tale norma, gli atti di concessione riferiti a tutti i servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro o di finanziamento non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.

Sulle modalità di pubblicazione di tali dati e sulla possibilità, in un'ottica di semplificazione, di pubblicarli mediante collegamento ipertestuale, si veda il § 4 *infra*.

Con riguardo alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza dei procedimenti di concessione di sovvenzioni, si richiama quanto precisato al § 2.a) *infra* circa l'opportunità di svolgere un'attività di monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali e l'obbligo di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 35, d.lgs. 33/2013, in particolare rispetto ai dati da rendere conoscibili sulla figura del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento.

2.1 Sulla tutela della riservatezza

Come già ricordato, nell'ottica di bilanciamento tra esigenze di pubblicità/trasparenza e riservatezza dei dati personali, quali diritti fondamentali e complementari, il comma 4 dell'art. 26 esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero al "*disagio economico-sociale*" degli interessati. In questi casi il legislatore ha effettuato a monte una valutazione circa la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto all'interesse, pur ugualmente importante, alla trasparenza.

Spetta quindi alle amministrazioni valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario di sostegno a quelle categorie di soggetti che si trovano nelle condizioni per le quali il comma 4 dell'art. 26 impone particolari tutela della riservatezza.

In questi casi, l'amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi dei beneficiari ove rivelatori di una condizione di disagio economico-sociale.

Rimane ferma anche la possibilità di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri individuati dall'amministrazione che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi.

Si pensi, ad esempio, agli aiuti per la formazione universitaria, sotto forma di borse di studio, erogati dalle Regioni per offrire un sostegno economico per affrontare il percorso di studi o agli interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. La circostanza per cui per beneficiare di una borsa di studio e/o di un sussidio per proseguire gli studi occorra soddisfare dei requisiti economici, oltre che di merito, impone l'adozione di particolari accortezze in termini di tutela della riservatezza dei destinatari. Spetta, quindi, all'amministrazione che pubblica i provvedimenti di concessione delle sovvenzioni in esame, tutelare i beneficiari anonimizzandone i nominativi in quanto, dai dati pubblicati, si possono facilmente ricavare informazioni sullo *status* di disagio economico degli interessati.



Simili considerazioni valgono poi per tutti quei sussidi a sostegno dei lavoratori, erogati dall'INPS per i lavoratori destinatari del regime generale di previdenza gestito dall'omonimo Ente e dalle singole Casse di previdenza private per i lavoratori autonomi, a causa dell'emergenza da Covid-19, come previste dai diversi d.l. succedutisi nel tempo durante la prima fase emergenziale (ad esempio decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, decreto rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo, decreto legge "Agosto" del 14 agosto 2020, n. 104, convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126).

Trattandosi di erogazioni dirette in denaro, che la legge riconduce a situazioni di possibile disagio economico-sociale, si ritiene che spetti ai soggetti che erogano tali indennità l'obbligo di pubblicare gli atti in questione (cfr. § 4 *Sulle modalità di pubblicazione*), ove questi siano di importo superiore a mille euro, e altresì di valutare, per ogni tipologia di sussidio erogato, la necessità di applicazione del comma 4 dell'art. 26, motivando l'eventuale applicazione di tale comma.

3. Esempificazioni

Per una migliore comprensione degli orientamenti interpretativi illustrati riferiti ai commi 1 e 2 dell'art. 26 e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici da pubblicare ai sensi dei commi richiamati, si riportano di seguito alcune esemplificazioni tratte dagli approfondimenti svolti dall'Autorità in relazione alle richieste di chiarimenti e di pareri di cui si è dato atto in premessa.

Concessioni di immobili pubblici

Gli atti di disposizione di immobili pubblici, ancorché non consistano in erogazioni di denaro o di sussidi direttamente e chiaramente monetizzabili, possono costituire un vantaggio di natura economica per i soggetti nei cui confronti sono effettuati. L'Autorità ritiene opportuno ricordare che possono configurarsi due diverse ipotesi di "disposizione" di immobili pubblici, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso regime di pubblicazione degli atti.

Una prima ipotesi si ha nei casi in cui l'amministrazione decida con un atto dispositivo di carattere generale di assegnare un immobile del proprio patrimonio disponibile. I beni del patrimonio disponibile, come noto, sono assoggettati alle regole e agli schemi negoziali del diritto civile. In tali casi, l'amministrazione è tenuta a pubblicare ai sensi dell'art. 26, co. 1, l'atto di carattere generale che enuclea i criteri e le modalità di assegnazione degli immobili. Sono invece esclusi dalla pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 26, i singoli atti/negozi con cui viene assegnato il bene medesimo.

La pubblicazione degli atti di concessione di un bene pubblico, del resto, non è più prevista dall'art. 23 d.lgs. 33/2013. Infatti, la norma, che inizialmente prevedeva l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di concessioni e autorizzazioni, è stata modificata dall'art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest'ultimo ha abrogato le disposizioni dell'art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti tra l'altro relativi a autorizzazioni e concessioni. Pur in assenza di una previsione normativa, resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 (cfr. sul punto delibera ANAC 1310/2016, § 5.5.).

Una seconda ipotesi si verifica quando il bene che l'amministrazione intende concedere rientri nel demanio o nel patrimonio indisponibile e sia servente alla prestazione di un servizio alla collettività. In simili ipotesi si configura una concessione di servizi. In questi casi, infatti, l'utilizzo del bene si estrinseca nell'esercizio di un servizio pubblico, in cui assume rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un canone, ma anche l'attività di gestione del concessionario. Le citate concessioni di servizi non rientrano nell'ambito di applicazione delle misure di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 ma sono invece riconducibili all'art. 37 "*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" del d.lgs. 33/2013.

L'Autorità sul punto ha valutato il caso di una concessione di un bene (patrimonio forestale di un Comune) a fronte di una prestazione di servizi da parte del privato (servizio di vigilanza boschiva, servizio antincendi boschivi, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità). In tale occasione si è *in primis* valutato che il riconoscimento al concessionario dello sfruttamento economico del bene consistesse nel ricavato della vendita del legname. In questo caso, il rapporto sinallagmatico tra l'ente concedente e il concessionario sotteso alla concessione del bene presuppone una prestazione di servizi da parte del privato che ha come contropartita, non un corrispettivo



costituito da un prezzo in danaro, ma il riconoscimento in suo favore di un diritto di sfruttare economicamente il bene (*utilitas*). L'Autorità ha quindi ritenuto che nel caso in esame si configurasse un appalto pubblico secondo la definizione fornita dall'art. 3, comma 1, lett. ii), d.lgs. n. 50/2016 e non una concessione di servizi, con conseguente applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 50/2016 (cfr. delibera ANAC n. 25 del 17 gennaio 2019). In tale ipotesi, l'amministrazione avrebbe dovuto dare pubblicità del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e non ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto.

In ogni caso, a prescindere dalla eventuale procedura di disposizione scelta, le amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza sugli immobili e sul loro patrimonio ai sensi dell'art. 30 "*Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*" del d.lgs. 33/2013. La norma impone ad ogni amministrazione di rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto, pubblicando le informazioni identificative degli immobili, rese sulla base dei dati catastali, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. La disposizione è volta a consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.

Le amministrazioni che pubblicano i dati sugli atti relativi agli immobili ai sensi degli artt. 30 o 37 d.lgs. 33/2013, laddove si configuri un appalto, possono assicurare anche un collegamento ipertestuale che, dalle sotto sezioni di primo livello "*Beni immobili e gestione del patrimonio*" e "*Bandi di gara e contratti*", rinvii alla sotto-sezione "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*". Ciò consentirebbe di poter disporre di una visione più completa e integrata non solo dell'uso che viene fatto degli immobili di pertinenza di ogni ente ma anche dei vantaggi in senso ampio che ne derivano a soggetti terzi.

Prestazioni del SSN

Le prestazioni che il SSN garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità sono prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) finalizzate a dare risposta ai bisogni di salute degli individui non autosufficienti, anziani, disabili, ai fini della gestione della cronicità e della prevenzione della disabilità.

Considerato che si tratta di prestazioni del SSN a tutela del diritto alla salute dei cittadini garantito dall'art. 32 Cost., le amministrazioni non sono tenute alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 degli atti con cui sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei servizi. Per assicurare la trasparenza di tali dati, è altamente auspicabile che questi siano pubblicati nella carta dei servizi ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013. Altre informazioni relative alle prestazioni del SSN che non trovano specifica descrizione nelle carte dei servizi possono essere pubblicate come dati ulteriori ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 nel rispetto della tutela dei dati personali eventualmente ivi contenuti (sulle prestazioni del SSN cfr. § 2.a) *supra*).

Progetti INPS "Home Care Premium"

Le prestazioni assistenziali rilasciate nell'ambito dei Progetti INPS "*Home Care Premium*" sono erogate – con il coinvolgimento degli Ambiti territoriali (ATS) o altri Enti pubblici che abbiano competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona - a supporto di persone con disabilità tra i lavoratori e i pensionati del comparto pubblico. Sul punto occorre premettere che esistono due tipologie di prestazioni.

Le "*prestazioni integrative*", ovvero i servizi di assistenza alla persona, sono solitamente corrisposte tramite *voucher*, di importo variabile e rilasciate in base al bisogno assistenziale e all'indicatore ISEE del beneficiario. Si tratta di *ticket* spendibili per l'acquisto obbligatorio di beni/servizi/prestazioni, che si connotano nello specifico per attenersi a servizi o prestazioni rivolte alla domiciliarità, alla mobilità (trasporto, accompagnamento), ad interventi di sollievo per le famiglie, a centri diurni, a sostegno dell'inclusione scolastica o lavorativa, ad altri servizi non ben definiti, nonché alla fornitura di supporti, cioè di ausili, attrezzature e arredi personalizzati, adattamenti auto, interventi di eliminazione di barriere architettoniche, strumenti per la domotica.

Il sistema prevede l'erogazione dei servizi citati mediante *voucher* di importo variabile e ridotto, solitamente di gran lunga inferiori al tetto dei mille euro imposto dalla norma. Alla luce degli indirizzi interpretativi forniti nella presente delibera, tali prestazioni devono ritenersi erogazioni di benefici che – per il fatto di avere un valore direttamente quantificabile in termini economico-monetari – sono da assoggettare agli obblighi di pubblicazione dell'intero art. 26. Ne consegue che i soggetti erogatori pubblicano sul sito istituzionale sia i criteri ai quali si attengono nella attribuzione di tali contributi che i singoli provvedimenti attributivi (art. 26. co. 2 e art. 27). Tale seconda forma di



pubblicazione si applica solo ove il valore economico complessivo per anno solare per beneficiario sia superiore a mille euro.

Considerazioni non dissimili, con le dovute precisazioni, possono essere fatte per le “prestazione prevalenti”. Queste ultime, diversamente dalle prestazioni c.d. integrative, non sono erogate tramite *voucher* ma mediante un contributo economico diretto mensile in denaro da utilizzare quale rimborso delle spese sostenute. Si tratta, quindi, di erogazioni per le quali il beneficio è direttamente calcolato in termini monetari-economici e quindi da assoggettare sia alle previsioni del comma 1 che del comma 2 dell’art. 26. Gli interventi in questione, infatti, consistono in attribuzioni di denaro. Spetta quindi al soggetto che eroga tali somme pubblicare sia i criteri e le modalità di erogazione delle risorse (comma 1) che i provvedimenti di concessione degli stessi (comma 2 e art. 27).

Gli incentivi alla immissione in rete di biocarburanti: i CIC

I titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici (CIC) sono rilasciati dal Gestore Servizi energetici (GSE) per incentivare la produzione di biocarburante e biometano, garantendo a coloro che hanno immesso più biocarburante rispetto alla propria quota minima, di venderli, ottenendo così dei guadagni.

Questi certificati (di valore economico pari ad € 375,00) possono essere oggetto di atti di disposizione da parte dei soggetti obbligati e dei produttori e sono altresì liberamente scambiabili e commerciabili durante tutto l’anno con possibili ricavi.

Dunque, trattandosi di incentivi con valore economico ben definito, nonché possibile fonte di ricavi in casi di vendita, i provvedimenti di concessione dei CIC vanno ricompresi nella categoria di “*sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici*” di cui all’art. 26 del d.lgs. 33/2013 in quanto accordano un vantaggio economico diretto a chi li detiene, con conseguente obbligo di pubblicazione, ove di importo complessivamente superiore a 1.000 euro annui per ogni beneficiario, ai sensi degli artt. 26 (commi 1 e 2) e 27.

Alloggi di edilizia residenziale pubblica

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) a canone sostenibile sono assegnati in locazione, a seguito della relativa procedura, a condizioni economiche favorevoli, a cittadini con redditi bassi o in condizioni socio-economiche svantaggiate o di disagio abitativo. La conoscibilità da parte di terzi del vantaggio conseguito, sotto forma di agevolazione e di risparmio, è in questi casi assicurata direttamente dalla stessa normativa di settore che scandisce i diversi passaggi della procedura di assegnazione, nel rispetto della tutela della riservatezza degli interessati.

È indubbio che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica riconoscano un vantaggio in senso lato a coloro che ne fruiscono, sotto forma di agevolazione e di risparmio, anche se sfuggono ad una quantificazione in termini economici. Deve quindi ritenersi che queste agevolazioni sono sottoposte alle sole misure di trasparenza del comma 1 dell’art. 26. Le amministrazioni non sono invece tenute a pubblicare né gli atti previsti all’art. 26, co. 2 (atti della procedura di assegnazione con cui si individua il soggetto/soggetti beneficiari degli alloggi), né i dati indicati all’art. 27.

Pertanto, spetta alle amministrazioni (*rectius* ai comuni, che esercitano le funzioni in materia di assegnazione degli alloggi E.R.P.), pubblicare sia la normativa, ovvero le leggi e i regolamenti, che fissano i criteri e le modalità cui le procedure di assegnazione debbono conformarsi, sia gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione degli stessi. Ciò vale anche nel caso di atti di carattere amministrativo generale successivi rispetto a quelli riferiti alla prima assegnazione.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui gli alloggi assegnati siano stati conferiti a soggetti che poi si rilevino, in un secondo momento, privi dei requisiti necessari (magari perché tali requisiti erano stati dichiarati falsamente nella domanda di partecipazione e poi verificati *ex post*) e che quindi sopraggiunga l’esigenza per l’amministrazione di renderli di nuovo disponibili e assegnabili agli aventi diritto.

O ancora, all’ipotesi in cui per gli alloggi assegnati l’amministrazione conceda un “diritto di riscatto” agli assegnatari, affinché essi ne acquisiscano la proprietà mediante l’esercizio di un’opzione di acquisto.

In tali ipotesi, la pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale, e non particolare, consente agli interessati di conoscere le decisioni che l’amministrazione intende adottare e conseguentemente di controllarne l’operato.



In un'ottica di semplificazione e di minor aggravio possibile degli oneri, qualora i criteri e le modalità siano contenuti nella normativa di settore, le amministrazioni possono assicurare la pubblicazione anche con un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito, o ad altro sito *web*, in cui la normativa è già pubblicata.

Analoghe modalità di pubblicazione tramite *link* possono valere anche per gli atti di carattere amministrativo generale, ove già pubblicati in altra parte del sito (v. *infra* § 4).

Servizi educativi comunali

Il c.d. servizio educativo integrato 0-6 ricomprende tutte quelle prestazioni a sostegno delle famiglie e dei minori erogati da istituzioni pubbliche o da imprese sociali private per i più piccoli e cioè, nello specifico, il servizio Nido e/o Spazio Bambini per i bambini da 0 a 3 anni, e la Scuola dell'infanzia per i bambini da 3 a 6 anni. Il Comune – ente competente all'erogazione dei servizi – fissa in un bando le caratteristiche del servizio, le modalità e i criteri per accedervi e pubblica, a procedura conclusa, le graduatorie definitive di assegnazione dei piccoli alle strutture, attribuendo punteggi in base alla data di acquisizione della domanda nonché agli altri requisiti del bando e tenendo altresì in considerazione le opzioni indicate dagli istanti nella domanda di iscrizione. Le assegnazioni ai servizi riconoscono un vantaggio in senso lato ai bambini (e alle famiglie che per loro ne fanno richiesta di ammissione), sotto forma di servizio educativo, anche se sfuggono ad una quantificazione in termini prettamente economici-monetari. Spetta quindi al soggetto che eroga tale servizio pubblicare solo i criteri e le modalità di erogazione (comma 1) e non anche – ai sensi dell'art. 26, co. 2 e dell'art. 27 – le graduatorie di assegnazione del beneficio.

Gli esoneri dalle tasse universitarie

Come noto, l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie è un'agevolazione che consente a determinate categorie di studenti di poter essere esclusi (in tutto o in parte) dal versamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari in base a criteri quali: merito; reddito; invalidità.

Tali esoneri non si configurano come dirette erogazioni in denaro. È allo stesso tempo innegabile che essi riconoscono allo studente un vantaggio in termini di riduzione della retta universitaria, in alcuni casi anche del 100%, anche se sfuggono ad una quantificazione in termini prettamente economici-monetari. Ogni Ateneo pubblica sul suo sito ufficiale modalità, termini e documenti da presentare per essere esclusi dal pagamento delle tasse. In questo senso, la pubblicazione riguarda solo i criteri e le modalità di erogazione di tali agevolazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e non anche – ai sensi dell'art. 26, co. 2 e dell'art. 27 – gli elenchi dei beneficiari. In un'ottica di massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche connesso al diritto allo studio, è rimessa alla valutazione degli Atenei la facoltà di pubblicare anche i dati previsti dall'art. 26, co. 2 e dell'art. 27, in forma aggregata, nel rispetto dei limiti imposti a tutela della riservatezza (comma 3 dell'art. 7-bis).

Redditi da lavoro

Costituiscono un'ipotesi di provvedimenti totalmente esclusi dall'applicazione degli artt. 26, 27 d.lgs. 33/2013 quegli importi che, seppur erogati da soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. 33/2013, sono assimilati ai redditi da lavoro (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917 recante "*Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi*") e quindi non riconducibili alla categoria dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990.

4. Sulle modalità di pubblicazione

La pubblicazione deve avvenire a cura dell'amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento di concessione finale.

Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni. Quanto alla modalità di pubblicazione dell'atto di modifica o revoca è opportuno che esso sia comunque collocato nella sezione AT, sotto-sezione di primo livello "*sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*", fermo restando che, ove già pubblicato in altra parte del sito, la pubblicazione potrà essere assicurata mediante collegamento ipertestuale. In ogni caso, ove dai dati pubblicati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute e sulla situazione di disagio economico-sociale, l'amministrazione dovrà adottare le opportune cautele a tutela della riservatezza degli interessati ai sensi del comma 4 dell'art. 26.



Qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni, ad esempio, nel caso in cui i finanziamenti per sostenere gli interventi a favore di famiglie in difficoltà provengano da altro ente rispetto ad un Comune che svolge l'istruttoria, individua i soggetti beneficiari e predispone la determina di concessione, spetta al Comune assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27. Ciò in quanto il Comune è effettivamente competente a decidere sull'attribuzione del contributo e ad adottare il provvedimento concessorio, considerato anche che, ai sensi del citato art. 26, co. 3, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia degli atti.

Nell'ipotesi in cui i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, agli obblighi di pubblicazione imposti dagli artt. 26 e 27 si aggiunge anche quello di pubblicare i dati consolidati del gruppo.

Non rientrano invece tra i provvedimenti oggetto di pubblicazione gli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi (ad esempio, sono escluse le determinazioni con cui si dispone l'impegno di spesa delle misure da realizzare).

La pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 va effettuata nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*", sotto-sezioni di secondo livello "*Criteri e modalità*" e "*Atti di concessione*" secondo quanto indicato nella delibera ANAC n. 1310/2016 (cfr. Allegato 1).

Con riguardo agli obblighi di cui all'art. 26, co. 1, qualora i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari siano contenuti nella normativa di settore, si ritiene che vada pubblicata la normativa di riferimento e gli eventuali atti adottati dalle amministrazioni di declinazione di tali criteri. In un'ottica di semplificazione, le amministrazioni e gli enti tenuti possono adempiere a tale obbligo mediante un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito, o ad altro sito *web*, in cui è pubblicata la normativa contenente criteri e modalità di concessione delle erogazioni o i bandi o gli altri atti di maggiore declinazione dei contenuti. Si rammenta che già l'art. 9 del d.lgs. 33/2013 prevede che le amministrazioni possano utilizzare collegamenti ipertestuali in un'ottica di semplificazione degli adempimenti. Così facendo, possono essere evitate duplicazioni in tutti quei casi in cui tali atti risultano già pubblicati *online*. Resta fermo che dovrà essere assicurata la qualità della pubblicazione dei dati di cui all'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Con riferimento agli obblighi contenuti all'art. 26, co. 2 e all'art. 27, la pubblicazione degli atti, documenti e informazioni sopra identificati è organizzata in un unico elenco per ogni anno. L'elenco può anche prevedere collegamenti che rinviando alle pagine *web* in cui sono pubblicati i provvedimenti finali. Tale elenco deve poi essere pubblicato nella sezione «*Amministrazione trasparente*» nel sito istituzionale dell'amministrazione/ente secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto in modo che ne sia consentita l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, in conformità a quanto previsto all'art. 7 del d.lgs. 33/2013 (art. 27, co. 3).

Laddove i dati di cui al comma 2 risultino già pubblicati sotto forma di elenco in altro sito, le amministrazioni possono assolvere all'obbligo di pubblicazione con un collegamento ipertestuale, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'art. 6.

Ulteriore profilo è quello che attiene alla durata della pubblicazione. Come noto, l'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 impone che i dati del d.lgs. 33/2013 – e quindi anche quelli ai sensi degli artt. 26, 27, salvo specifiche eccezioni espressamente previste – siano pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Il *dies a quo* per computare il periodo indicato dalla legge – e anche ai fini del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi – è, ai sensi dell'art. 26, co. 1, la data di pubblicazione gli atti di determinazione dei criteri e delle modalità e, ai sensi del comma 2, quella di pubblicazione dei provvedimenti di concessione. In ogni caso si rammenta che l'atto deve restare pubblicato finché ne durano gli effetti. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.



Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico c.d. semplice. Tale strumento consente – come noto - di ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". Tale previsione è conforme all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, che è chiaro nel riconoscere a chiunque "il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice)".

Per tutti quegli atti, invece, per i quali la pubblicazione non è doverosa, vale la regola generale secondo cui la trasparenza è assicurata, oltre che, ove ne ricorrano i presupposti, dall'accesso documentale di cui alla legge 241/1990, mediante l'accesso civico c.d. generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. L'accesso civico generalizzato garantisce infatti a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, ma non oggetto di pubblicazione obbligatoria, purché nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5-bis del citato decreto.

5. Sui profili di responsabilità

Alla mancata pubblicazione di quanto prevede l'art. 26 - sia nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri (comma 1) che dei provvedimenti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi (comma 2) – si applica la norma generale in tema di responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

Ai sensi di tale norma, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (*id est* decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Giova ricordare che il responsabile della mancata pubblicazione è il soggetto individuato come tale nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Il Piano triennale di ogni amministrazione o ente deve infatti contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, nella quale vanno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. Solo in mancanza di tale indicazione, si considera, in ultima istanza, responsabile della pubblicazione lo stesso RPCT (cfr. sul punto PNA 2019/2021, Parte I, § 2 e Parte III, § 4.3).

Le dinamiche di accertamento delle ragioni del mancato adempimento ai sensi delle sopra citate norme restano, in ogni caso, interne ad ogni amministrazione e rimesse al sistema di monitoraggio interno sulla pubblicazione dati. Esse trovano il presupposto giuridico negli art. 43 del d.lgs. 33/2013 nella misura in cui il RPCT segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43, co. 1 e 5).

In questa prospettiva, che attiene ai poteri dell'amministrazione di controllare la corretta attuazione degli obblighi in parola, l'Autorità ricorda l'importanza – in chiave di semplificazione - dell'adozione da parte delle amministrazioni di meccanismi e sistemi di informatizzazione della procedura di pubblicazione. La digitalizzazione di molti processi consente infatti di ridurre le attività non tracciabili e di garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio sulla trasparenza con il sistema dei controlli interni. Allo stesso tempo, si raccomanda l'effettuazione di controlli, anche a campione, sulla corretta attuazione degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Quanto invece ai compiti posti in capo all'Autorità rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27, qui in discussione, in via generale, spetta all'Autorità, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013, il controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi, quindi, quelli indicati agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.



Alle sole ipotesi di mancata, incompleta o ritardata pubblicazione del comma 2 dell'art. 26 va inoltre ricondotta la specifica tutela del terzo contemplata dal comma 3 dell'art. 26 secondo cui il destinatario della prevista concessione o attribuzione, e chiunque altro abbia interesse, può rilevare la mancata pubblicazione dei provvedimenti di concessione dei benefici, anche al fine di agire in giudizio per il risarcimento dei danni da ritardo subiti ove integrate le condizioni dell'art. 30 d.lgs. 104/2010 (cpa).

6. Disciplina transitoria

In ragione del carattere di novità dei contenuti della presente delibera, le amministrazioni e gli altri enti tenuti si adeguano alle nuove indicazioni assicurando:

- a) gradualmente, entro il 31.12.2021, la pubblicazione completa dei dati di cui agli artt. 26 e 27, secondo il nuovo orientamento, per tutte le erogazioni concesse dopo l'entrata in vigore della presente delibera;
- b) a regime, dal 1° gennaio 2022, la pubblicazione ordinaria e tempestiva di tutte le erogazioni concesse a decorrere da quella data.

La presente delibera entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità.

A decorrere da tale termine si intendono superate la delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)" e la numero 618 del 26 giugno 2019 recante "Assoggettabilità agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 dei provvedimenti di concessione di "prestazioni integrative" rilasciati nell'ambito del Progetto INPS "Home Care Premium 2017".

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 giugno 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Lombardia - 22 luglio 2021 [9697724]

VEDI ANCHE [Newsletter del 10 settembre 2021](#)

[doc. web n. 9697724]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Lombardia - 22 luglio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 296 del 22 luglio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito "RGPD");

VISTO il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito "Linee guida in materia di trasparenza");

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell'8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito "Regolamento del Garante n. 1/2019");

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Introduzione

Questa Autorità ha ricevuto una segnalazione, con la quale è stata contestata una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte della Regione Lombardia determinata dalla diffusione di dati personali sul sito web istituzionale.

Nello specifico, come emerso dalla verifica preliminare effettuata dall'Ufficio, dall'home page del sito web istituzionale della predetta Regione, tramite il percorso «XX»/«XX», si apriva la pagina web dedicata al «XX». Dai link inseriti nella parte dedicata alle «Comunicazioni», e precisamente alla comunicazione datata XX (url: <https://...>), era possibile visualizzare e scaricare i seguenti documenti:

- 1) «XX» (url: <https://...>). Tale elenco riportava in chiaro dati riferiti a n. 23.975 soggetti interessati, quali Id domanda, nominativo del richiedente, classe dello studente, codice e denominazione della scuola, numero della domanda;
- 2) «XX» (url: <https://...>). Tale elenco riportava in chiaro dati riferiti a n. 59.989 soggetti interessati, quali Id domanda, nominativo del richiedente, classe dello studente, codice e denominazione della scuola, numero della domanda;
- 3) «XX» (url: <https://...>). Tale elenco riportava in chiaro dati riferiti a n. 20143 soggetti interessati, quali Id domanda, nominativo del richiedente, classe dello studente, codice e denominazione della scuola, numero della domanda;
- 4) «XX» (url: <https://...>). Tale elenco riportava in chiaro dati riferiti a n. 57 soggetti interessati, quali Id domanda, nominativo del richiedente, classe dello studente, codice e denominazione della scuola, numero della domanda.

Dagli atti è risultato che trattavasi di elenchi relativi alla selezione per l'erogazione di contributi economici per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure per l'erogazione di borse di studio, da parte dello Stato, a favore di studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione e formazione professionale), presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, o frequentanti istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, a condizione del rientro quotidiano dello studente alla propria residenza.

Per accedere al contributo occorreva essere in possesso di un valore ISEE non superiore a circa 15.000,00 euro e il contributo economico per ogni studente poteva variare da un minimo di 200 euro, fino a un massimo di 500 euro.

2. La normativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).

Al riguardo, con particolare riferimento al caso sottoposto all'attenzione di questa Autorità, si ricorda che i soggetti pubblici, come la Regione, possono diffondere «dati personali» solo se tale operazione è prevista «da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), nel rispetto – in ogni caso – dei principi in materia di protezione dei dati, fra cui quello di «minimizzazione», in base al quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati»

(art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).

La normativa statale di settore in materia di trasparenza prevede, con riferimento agli «obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati», che «Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari [...], e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone [...] di importo superiore a mille euro» nel corso dell'anno solare. In ogni caso, «È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, commi 2-4, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013).

In ordine alla diffusione online di dati personali di soggetti beneficiari di contributi economici, fin dal 2014, il Garante ha fornito specifiche indicazioni alle pubbliche amministrazioni sulle cautele da adottare, con il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (attualmente in corso di aggiornamento, ma ancora attuale nella parte sostanziale).

Nelle Linee guida del Garante sopra citate, è espressamente sancito, con riferimento all'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di benefici economici (parte prima, par. 9.e), che «lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati. Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;

[...]

c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013)».

3. Valutazioni preliminari dell'Ufficio sul trattamento di dati personali effettuato.

A seguito dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l'Ufficio con nota prot. n. XX del XX ha accertato che la Regione Lombardia – diffondendo i dati e le informazioni contenuti nei documenti pubblicati online prima descritti – ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD. Pertanto, con la medesima nota sono state notificate alla Regione le violazioni effettuate (ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice), comunicando l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 58, par. 2, del RGPD e invitando la predetta amministrazione a far pervenire al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita da questa Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

4. Memorie difensive.

La Regione Lombardia, con la nota prot. n. XX del XX, ha inviato al Garante i propri scritti difensivi in relazione alle violazioni notificate.

Al riguardo, si ricorda che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, intitolato «Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante».

Nello specifico, quanto alla condotta tenuta, l'ente ha evidenziato, fra l'altro che:

- «Gli atti inerenti al sopra citato bando, in quanto relativi alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure relativi all'erogazione, da parte dello Stato, di una borsa di studio, e comunque finalizzati a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento del percorso scolastico, sia nel sistema di istruzione che nel sistema di istruzione e formazione professionale, sono certamente riconducibili alle fattispecie censite al citato art. 26, comma 2, d.lgs. 33/2013»;

- «Regione Lombardia non ha ritenuto applicabile, al caso di specie, l'eccezione prevista ai sensi dell'art. 26, comma 4, d.lgs. 33/2013, in forza della quale sarebbe "esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati"»;

- «Si rileva, infatti, che la norma in esame individua due distinte ipotesi di deroga all'obbligo generale di pubblicazione dei dati, ossia: *) qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute; ovvero *) qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative ad una situazione di disagio economico sociale degli interessati. Mentre la prima fattispecie considerata fa riferimento ad una circostanza oggettiva (informazione inerente allo stato di salute), la seconda casistica contemplata presuppone una valutazione discrezionale in merito alla natura dei dati trattati ed alla loro capacità di descrivere, o meno, un'effettiva situazione di disagio economico-sociale [...]»;

- «Regione Lombardia, quale titolare del trattamento e nell'esercizio del predetto potere di valutazione discrezionale, ha ritenuto che il valore ISEE, richiesto per l'ammissione ai benefici di cui al bando in esame e indicato ai sensi di legge in euro 15.748,78, fosse una mera soglia di accesso al beneficio medesimo e non identificativa di un effettivo stato di disagio sociale e/o economico. A conforto di consimile ragionamento ricordiamo i criteri di definizione di "condizione di disagio sociale e/o economico" utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 6505/2015), che ha sempre ribadito come lo "stato di disagio" vada inteso in senso rigoroso e consista in una "condizione obiettivamente peggiore rispetto a quella della generalità dei consociati"»;

- «A questo si aggiunga che in via generale ogni situazione di svantaggio economico-sociale debba essere verificata nel caso concreto, affinché condizioni "presunte" di sfavore corrispondano effettivamente ad uno stato di particolare debolezza meritevole di tutela e attenzione. Ed inoltre il vero obiettivo della misura regionale in questione era quello di fornire un supporto ausiliario semplicemente in funzione del parametro ISEE. Muovendo da tali presupposti, Regione ha sempre agito nella convinzione di effettuare un trattamento rispondente alle regole di cui al REG UE 679/2016»;

- «Sotto un diverso profilo si evidenzia come altre misure prevedano delle soglie di reddito. Si pensi ad esempio al cd. Reddito di Cittadinanza, ove viene fissata una soglia di 9.360 euro, mentre le comuni iniziative locali di contrasto all'indigenza statuiscono limiti di accesso mediamente anche molto più bassi. Tutti questi valori sono ben al di sotto della soglia per l'accesso al bando in esame, sicché appare improbabile che l'indicazione del valore ISEE di cui sopra (al di sotto del quale, secondo i dati ISTAT, si trova quasi la metà della popolazione italiana) possa essere di per sé indice diretto o indiretto di disagio sociale. Nella

fattispecie Regione Lombardia dà atto esclusivamente dei dati rivenienti dalla liquidazione delle agevolazioni e/o delle borse di studio, non aggiungendo alcunché in ordine alle posizioni reddituali né degli studenti né, tantomeno, del relativo nucleo familiare. Un valore ISEE pari a circa 15.000 euro rappresenta il parametro proprio di una rilevante percentuale delle famiglie italiane. Se infatti ci si rifà ai dati ISTAT (interrogazione <http://dati.istat.it/> al 27/5/2021), i redditi netti delle famiglie italiane nel 2018 residenti nell'area Nord Ovest ammontano ad una media di 35.000 euro annui, che corrispondono a un ISEE medio di circa 12 mila euro. In tale contesto reddituale tipico del nostro Paese, non potendo erogare il contributo libri a tutti gli aventi diritto, Regione Lombardia ha stabilito come criterio di priorità di assegnazione un parametro economico che potesse interessare un'ampia platea di beneficiari (sono stati assegnati contributi per complessivi euro 21.862.470, a n. 104.107 studenti beneficiari) e, come tale, certamente non identificativo di una condizione di "disagio economico-sociale»;

- «Ritenendo di operare nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati, Regione Lombardia ha, inoltre, ritenuto opportuno pubblicare l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, in semplice ordine alfabetico, senza riprodurre alcun tipo di "graduatoria" dalla quale si potessero evincere eventuali elementi di discriminazione o circostanze inerenti allo stato economico patrimoniale del singolo richiedente»;

- «Un'ultima considerazione viene svolta in relazione alla soglia minima del contributo (quantificata in euro 1.000,00), considerata dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 33/2013. Sul punto è opportuno richiamare il provvedimento generale dell'Autorità Garante n. 243 del 15/5/2014, recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", espressamente attestante che, "ove l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all'art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia". Su tali presupposti Regione Lombardia ha ritenuto necessario assolvere agli obblighi di trasparenza imposti dall'art. 26, d.lgs. 33/2013, considerato che almeno una parte dei 104 mila beneficiari della Dote scuola – Materiale didattico per l'anno 2020 sia stata beneficiaria di altri contributi regionali (tra i quali i contributi di altre componenti di Dote scuola), così superando la sopra citata soglia, criterio scriminante ai fini dell'obbligo di pubblicazione»;

- «In ottemperanza alla Legge n. 241/1990 Regione Lombardia ha valutato di tutelare l'interesse dei non beneficiari di poter prendere visione degli atti (risultati del bando). Ciò al fine di consentire anche ai partecipanti non beneficiari l'accesso agli atti [...]. Anche l'elenco dei non ammessi è stato redatto e pubblicato in ordine alfabetico»;

- «Regione Lombardia ritiene di aver operato secondo la normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciò non di meno, consapevole della rilevanza che ogni ulteriore misura tecnica ed organizzativa adottabile possa assumere al fine di innalzare il livello di tutela dei diritti degli interessati – e preso atto dei rilievi evidenziati dall'Autorità Garante – si è prontamente adoperata, da un lato per cessare il trattamento di dati contestato, e dall'altro per programmare (privacy by design) ed adottare nuove soluzioni, per gestire i processi di pubblicazione degli esiti dei bandi, in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità»;

- «In ogni caso i dati personali in questione sono stati prontamente rimossi dal sito

istituzionale e non risultano più accessibili agli URL indicati nella notifica di violazione del 17.05.2021»;

- «Ad ogni buon conto, in un'ottica di leale cooperazione nonché alla luce di quanto emerso dalla notifica, le Direzioni Generali Regionali denominate "Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione" e "Formazione Lavoro" hanno avviato una attenta riflessione in merito alle azioni di miglioramento da intraprendere, anche per il futuro, e ciò a tutela dell'utenza finale dei consociati secondo i principi del REG UE 679/2016 e le specifiche direttive dell'Autorità Garante. In ordine alla misura "Buono scuola" per l'anno scolastico 2020/2021 si informa che, relativamente ai decreti regionali con cui sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari, sono state adottate ai fini del trattamento dati adeguate misure tecniche: quali l'identificazione con il codice ID della domanda, recependo le indicazioni dell'Autorità»;

- «Sulla base delle analisi svolte in fase di progettazione della misura "Buono scuola per l'anno scolastico 2021/2022" le principali misure tecnico organizzative in corso di valutazione risulterebbero le seguenti:

comunicazione ai richiedenti/beneficiari circa l'esito del bando secondo una modalità "one to one" direttamente all'interno della piattaforma regionale BandiOnline;

autenticazione "forte" tramite SPID, CIE e PIN o CNS/TS e PIN per accedere alla piattaforma BandiOnline. Tale modalità di autenticazione garantirebbe l'accesso sicuro e digitale alla piattaforma da parte dell'utente che presenta la domanda di contributo;

utilizzo di un identificativo unico ed univoco della domanda – generato automaticamente nella fase iniziale di predisposizione della richiesta – associato all'utente autenticato nel sistema. Questo identificativo (id) inizialmente temporaneo, sarà consolidato nel momento stesso di invio e protocollazione della domanda e sarà associato esclusivamente all'utenza profilata»;

- «Si rappresenta che in tale sistema operativo solo attraverso l'accesso certificato alla piattaforma sarà possibile risalire all'id della domanda inoltrata a Regione Lombardia (salvo che l'utente non abbia stampato localmente la ricevuta di avvenuta trasmissione con il protocollo della domanda) e - conseguentemente - ricercare attraverso il medesimo lo stato e le informazioni attinenti il procedimento amministrativo in corso. In sostanza la profilazione (SPID, CIE e PIN e/o CNS/TS e PIN) consentirebbe la esclusiva visualizzazione dell'id della persona profilata e non di altri. Ne consegue che con il solo id, non sarà possibile in alcun modo risalire ad informazioni personali e/o contenuti presenti nel sistema».

5. Valutazioni del Garante

La questione oggetto del caso sottoposto all'attenzione del Garante riguarda la diffusione online sul sito web istituzionale della Regione Lombardia di dati e informazioni personali riferiti a studenti beneficiari e non beneficiari di contributi economici (da 200 a 500 euro) – per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure per l'erogazione di borse di studio, da parte dello Stato – riservati a soggetti in possesso di un valore ISEE non superiore a circa 15.000,00 euro.

Nell'ambito dell'istruttoria aperta al riguardo da questa Autorità, la Regione Lombardia ha confermato, nelle proprie memorie difensive, l'avvenuta diffusione online dei dati personali descritti, giustificando la propria condotta «dall'assoluta convinzione che il trattamento effettuato non abbia evidenziato alcuna situazione di c.d. "disagio economico-sociale degli interessati" destinatari dei provvedimenti di concessione del buono scuola», avendo ritenuto che il valore

ISEE, richiesto per l'ammissione ai benefici (pari a euro 15.748,78) «fosse una mera soglia di accesso al beneficio medesimo e non identificativa di un effettivo stato di disagio sociale e/o economico».

Al riguardo, tuttavia, occorre ricordare che l'ISEE è l'«Indicatore della Situazione Economica Equivalente» – calcolato fra l'altro in base al numero dei componenti il nucleo familiare, alla somma dei relativi redditi e di una percentuale del relativo patrimonio –, che serve fra l'altro a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Il divieto previsto dall'art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 di diffondere per finalità di trasparenza dati identificativi di soggetti beneficiari di contributi economici da cui si possa desumere informazioni relative «alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» – come evidenziato anche dal Garante nelle Linee guida in materia di trasparenza – è «un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale» (cfr. parte prima, par. 9.e). Sotto tale profilo, nelle medesime Linee guida è stato anche precisato che in ogni caso – alla luce del principio di necessità, pertinenza e non eccedenza (oggi tutti confluiti nel più generale principio di «minimizzazione» dei dati di cui all'art. 5, part. 1, lett. c, del RGPD) – non risulta «giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, [...] la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno [...], etc.» (ivi).

Per tutto quanto sopra considerato – contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Lombardia – si ritiene che la diffusione dei dati identificativi di studenti beneficiari di contributi economici (per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure per l'erogazione di borse di studio) unitamente alla circostanza che gli stessi siano possessori di un ISEE non superiore a euro 15.748,78 (requisito per essere ammessi al beneficio economico) non sia conforme al divieto di diffusione per finalità di trasparenza dei dati identificativi di soggetti beneficiari di contributi economici da cui si possa desumere informazioni relative «alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» previsto dall'art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, in quanto idonea in ogni caso a far conoscere a un pubblico generalizzato la particolare situazione economica della famiglia dello studente associata al relativo un ISEE non particolarmente alto. Inoltre, in ogni caso, la diffusione delle informazioni relative all'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee dei soggetti interessati è del tutto sproporzionata rispetto alla finalità di trasparenza prevista dalla disciplina di settore, in quanto i dati diffusi non sono «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» in violazione del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD; Linee guida del Garante in materia di trasparenza, parte prima, par. 9.e).

Per i profili considerati, le osservazioni contenute nella giurisprudenza citata dalla Regione (Cass. Civ. n. 6505/2015) non possono essere considerate nel presente caso, tenendo conto che la stessa aveva a oggetto una fattispecie completamente diversa da quella in esame. Né si comprende come la circostanza – evidenziata nelle memorie difensive – per la quale un «valore ISEE pari a circa 15.000 euro» rappresenta il parametro proprio di una rilevante percentuale delle famiglie italiane» possa rappresentare un indicatore utile per decidere se diffondere o meno i dati personali dei relativi componenti, tenendo soprattutto conto che indubbiamente il predetto ISEE non si riferisce a redditi particolarmente alti.

In relazione invece al fatto che «almeno una parte dei 104 mila beneficiari della Dote scuola – Materiale didattico per l'anno 2020 [sarebbe] stata beneficiaria di altri contributi regionali (tra i quali i contributi di altre componenti di Dote scuola)», superando la soglia dei mille euro che obbliga

l'amministrazione a pubblicare i relativi dati personali ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, si evidenzia che tale circostanza – da un lato – non è stata provata in atti e – dall'altro – comunque non varrebbe per tutti i 104 mila studenti interessati. In ogni caso, si ritiene che anche per tale ipotesi – alla luce delle osservazioni sopra riportate in ordine alla sussistenza dell'eccezione contenuta nell'art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 e del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD) – i dati identificativi dei soggetti beneficiari non possano essere oggetto di diffusione.

Quanto alla diffusione dei dati personali dei soggetti non risultati beneficiari di alcun contributo economico, non è possibile accogliere l'eccezione avanzata dalla Regione Lombardia per la quale la relativa pubblicazione era necessaria per «tutelare l'interesse dei non beneficiari di poter prendere visione degli atti (risultati del bando) [e] consentire anche ai partecipanti non beneficiari l'accesso agli atti». Ciò in quanto la relativa pubblicazione non è supportata da alcuna idonea disposizione normativa (legge o, nei casi previsti dalla legge, regolamento) che possa giustificare la diffusione online dei relativi dati personali ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.

6. Esito dell'istruttoria relativa alla segnalazione presentata

Per tutto quanto sopra descritto, le circostanze evidenziate negli scritti difensivi esaminate nel loro complesso, sicuramente meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta, non risultano sufficienti a consentire l'archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019. Ciò anche considerando che sin dal 2014 l'Autorità, nelle Linee guida in materia di trasparenza e pubblicazione online sopra citate, ha fornito a tutte le pp.aa. specifiche indicazioni sulle modalità per contemperare gli obblighi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa con il diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti interessati.

In tale quadro – pur comprendendo il difficile bilanciamento tra esigenze di trasparenza e protezione dei dati personali soggetta a valutazione, caso per caso, da parte del titolare del trattamento soprattutto in relazione all'identificazione di fattispecie in cui provvedimenti di erogazione di benefici economici rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il soggetto interessato che non ne consente la divulgazione – si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio contenute nella nota prot. n. XX del XX e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla Regione Lombardia, in quanto con la pubblicazione online dei documenti sopra identificati ai nn. da 1 a 4 del par. 1:

a) sono stati diffusi dati personali di soggetti beneficiari di contributi economici inferiori a mille euro, riservati a soggetti con un ISEE basso, idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati, in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice e dell'art. 26, comma 4, del d. lgs. 33/2013; nonché dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD;

b) sono stati diffusi informazioni relative all'ISEE degli studenti beneficiari del contributo economico in violazione del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD);

c) sono stati diffusi dati personali di soggetti che non sono stati ammessi ad alcun beneficio economico (cfr. «XX» identificato supra al par. 1, n. 4), in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nonché dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD;

Considerato, tuttavia, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto il titolare del trattamento ha dichiarato che «i dati personali in questione sono stati prontamente rimossi dal sito istituzionale

e non risultano più accessibili agli URL indicati nella notifica di violazione», fermo restando quanto si dirà sull'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, non ricorrono i presupposti per l'adozione di ulteriori misure correttive di cui all'art. 58, par. 2, del RGPD.

7. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 58, par. 2, lett. i; 83 del RGPD)

La Regione Lombardia risulta aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD; nonché l'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice (cfr. anche art. 26, comma 4, del d. lgs. 33/2013).

Al riguardo, l'art. 83, par. 3, del RGPD, prevede che «Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave».

Nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate – considerando anche il richiamo contenuto nell'art. 166, comma 2, del Codice – è soggetta all'applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del RGPD, che si applica pertanto al caso in esame.

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del RGPD, nonché dell'art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso». In tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell'ammontare, tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del RGPD.

In tal senso, la rilevata condotta tenuta in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta di natura colposa ed ha avuto a oggetto la diffusione online di dati personali, per un lasso temporale comunque esteso, quasi di 11 mesi, non appartenenti a categorie particolari né a condanne penali o reati (artt. 9 e 10, del RGPD), riferiti però a un considerevole numero di interessati (più di centomila studenti). La Regione Lombardia è un ente territoriale di grandi dimensioni con quasi 10.000.000 di abitanti. L'amministrazione, a seguito della richiesta dell'Ufficio è intervenuta tempestivamente, collaborando con l'Autorità nel corso dell'istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alla violazione, attenuandone i possibili effetti negativi. Va in ogni caso tenuto conto del difficile bilanciamento tra esigenze di trasparenza e protezione dei dati personali soggetta a valutazione, caso per caso, da parte del titolare del trattamento soprattutto in relazione all'identificazione di fattispecie in cui provvedimenti di erogazione di benefici economici rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il soggetto interessato che non ne consente la divulgazione. Al riguardo, vanno valutate positivamente le misure tecniche e organizzative descritte nelle memorie difensive da poter mettere in atto ai sensi degli artt. 25-32 per l'adeguamento al RGPD. Non risultano, in ogni caso, eventuali precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dall'ente.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di dover determinare ai sensi dell'art. 83, parr. 2 e 3, del RGPD l'ammontare della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila) per la violazione degli artt.

5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD, nonché dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice (cfr. anche art. 26, comma 4, del d. lgs. 33/2013); quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e sufficientemente dissuasiva in ragione del suo importo sensi dell'art. 83, par. 1, del medesimo RGPD.

In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, relative alla diffusione di dati personali online in assenza di una idonea base normativa e in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD), si ritiene altresì che debba essere applicata la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante, prevista dall'art. 166, comma 7, del Codice e dall'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l'illiceità del trattamento effettuato dalla Regione Lombardia nei termini indicati in motivazione ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del RGPD

ORDINA

alla Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano (MI) - C.F. 80050050154 di pagare la somma di euro 200.000,00 (duecentomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Regione di pagare la somma di euro 200.000,00 (duecentomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981.

Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell'1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice).

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dall'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;

- l'annotazione nel registro interno dell'Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell'art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Ai sensi dell'art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 22 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei